

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE**SEZ. I INFORMAZIONI SULLA BANCA**

BANCA DI SASSARI S.p.A. (codice ABI 5676.2)

Società per Azioni con sede legale ed amministrativa in V.le Mancini, 2 - 07100 Sassari - Tel. 079 221511 Fax 079 221739

R.E.A. C.C.I.A.A. Sassari 103585 Reg. soc. / Cod. fisc. / P. IVA 01583450901

Capitale Sociale €57.775.760,13 i.v. - Riserve e fondi di riserva €139.342.024,31

Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna n.5387.6

- Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
- Aderente al Consorzio PattiChiari
- Aderente al Conciliatore BancarioFinanziario –Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie– ADR

Sito internet [Http://www.bancasassari.it](http://www.bancasassari.it) indirizzo e-mail direzionegenerale@bancasassari.it

SEZ. II CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI**Definizione e funzione economica**

Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito (cfr. anche il foglio informativo relativo al conto corrente di corrispondenza ordinario in Euro).

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- variabilità del tasso di cambio, qualora l'apertura di credito sia utilizzabile in valuta estera (ad esempio, dollari USA).

SEZ. III CONDIZIONI ECONOMICHE**TASSI****Tasso debitore massimo****Tasso entro il fido** 12,25%

Il tasso debitore “entro il fido”, con i relativi limiti di importo, qualora valorizzati, rileva e trova applicazione solo in presenza e fino a concorrenza dell'affidamento eventualmente concesso.

Tasso “di sconfinamento” 12,25 %

Il tasso debitore “di sconfinamento” rileva e trova applicazione sull'intero saldo debitore del conto, per i giorni effettivi di sconfinamento. Per “sconfinamento” si intende l'utilizzo a debito in assenza di affidamento ovvero oltre il limite dell'affidamento eventualmente concesso, tenendo conto del saldo per valuta (c.d. saldo liquido).

Nel caso di rapporto di “conto unico”, il tasso debitore “di sconfinamento” viene applicato, in presenza di utilizzo oltre il limite dell'affidamento eventualmente concesso, sulla parte del saldo eccedente la disponibilità di portafoglio.

L'esposizione nel contratto di un tasso debitore “entro il fido” e “di sconfinamento” non rappresenta, in ogni caso, autorizzazione ad utilizzare il conto a debito in assenza di affidamento o, in ipotesi di concessione di affidamento, ad utilizzare il conto oltre il limite del medesimo.

Il tasso “di sconfinamento” come sopra esposto, trova applicazione limitatamente alle seguenti tipologie di conto corrente:

tipo conto	descrizione
1001	c/c di corrispondenza clientela ordinaria
1005	c/c garantito da ipoteca oltre 18 mesi (ex DPR 601/1973)
1007	c/unico SBF (maturazione valuta)
1033	c/c intestato a minori
1035	conto separato art. 117 codice assicurazioni

Per tutte le altre tipologie di conto corrente diverse da quelle sopra elencate, in sostituzione del tasso “di sconfinamento” si applica quanto segue

Tasso oltre il fido 12,25 %

Il tasso debitore “oltre il fido” rileva e trova applicazione sulla parte del saldo debitore eccedente l'affidamento eventualmente concesso ovvero in caso di utilizzo a debito in assenza di affidamento, tenendo conto del saldo per valuta (c.d. saldo liquido).

Capitalizzazione di regola trimestrale

Calcolo degli interessi riferimento anno civile (365/365, se bisestile 366/366)

onere calcolato convenzionalmente sulla base del tasso massimo con riferimento ad un capitale di € 1.000 e ad 1 giorno di valuta applicato per l'imputazione degli interessi a debito

Esempio: $12,25 \times 1.000 \times 1 : 36.500 = 0,335$ **COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI (C.D.F.)**

La commissione disponibilità fondi (C.D.F.) rileva e trova applicazione nel solo caso di concessione di affidamento a valere su conto corrente per il servizio di messa a disposizione delle somme; viene applicata, con periodicità trimestrale, in misura proporzionale all'importo e alla durata (giorni effettivi) dell'affidamento eventualmente concesso.

0,50% trimestrale

ALTRE SPESE E COMMISSIONI

Recupero spese per istruttoria affidamento €0

Per le condizioni economiche e contrattuali relative alle aperture di credito in conto corrente per anticipazioni su fatture commerciali/documenti (sull'Italia e sull'estero) si fa rinvio all'apposito foglio informativo

- Commissione per ogni informativa *periodica* (causale 303) € 1,06
- Commissione per *altre comunicazioni* relativa alla trasparenza bancaria (causale 304) € 1,06
- Commissione per ogni comunicazione relativa a *modifiche del contratto* (causale 302) € 1,06

SEZ. IV CONDIZIONI CONTRATTUALI**Maturazione e applicazione degli interessi**

Gli interessi dovuti dal Correntista alla Banca sono determinati con la periodicità e nella misura contrattualmente pattuita.

In caso di apertura di credito in conto corrente “per cassa”, il tasso debitore “di sconfinamento” rileva e trova applicazione sull’intero saldo debitore del conto, per i giorni effettivi di sconfinamento.

Nel caso di rapporto di “conto unico”, il tasso debitore “di sconfinamento” viene applicato, in caso di utilizzo oltre il limite dell’affidamento eventualmente concesso, sulla parte del saldo eccedente la disponibilità di portafoglio.

In caso di apertura di credito in conto corrente diverse da quelle descritte al precedente comma, il tasso debitore “oltre il fido” rileva e trova applicazione sull’utilizzo eccedente l’affidamento concesso, per i giorni effettivi di sconfinamento.

Per “sconfinamento” si intende l’utilizzo in assenza di affidamento ovvero oltre il limite dell’affidamento eventualmente concesso, tenendo conto del saldo per valuta (c.d. saldo liquido).

L’esposizione nel contratto di un tasso debitore “di sconfinamento” o “oltre il fido” non rappresenta, in ogni caso, autorizzazione ad utilizzare il conto a debito in assenza di affidamento o, in ipotesi di concessione di affidamento, ad utilizzare il conto oltre il limite del medesimo.

Recesso

La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla. Analoga facoltà di recesso ha il Correntista, con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto alla Banca. Per il pagamento di quanto dovuto alla Banca, in caso di recesso della medesima, sarà dato al Correntista un preavviso non inferiore a un giorno, salvo il caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 1186 cod. civ. (decadenza dal termine) o si siano prodotti eventi che incidono negativamente sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria ed economica e che, conseguentemente, possono costituire pericolo o pregiudizio per il credito della Banca o renderne più difficile o gravoso il recupero, nel qual caso la Banca potrà chiedere, con la comunicazione del recesso, il pagamento immediato. Qualora il Correntista rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell’art. 1469 bis, comma 2, cod. civ., la Banca ha facoltà di recedere dall’apertura di credito a tempo indeterminato, o di ridurla o di sospenderla con effetto immediato, soltanto qualora ricorra giusta causa o giustificato motivo, ovvero con un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la facoltà di recesso, di riduzione o di sospensione è esercitabile dalla Banca nei confronti del Correntista che sia consumatore soltanto per giusta causa. E’ in ogni caso considerata giusta causa di recesso il verificarsi di una delle condizioni di cui all’art. 1186 cod. civ. o di uno degli eventi sopra descritti. In ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite. L’eventuale scoperto consentito oltre il limite dell’apertura di credito non comporta l’aumento di tale limite.

Recesso, compensazione e pagamento assegni

In caso di recesso dall’apertura di credito da parte della Banca, il Correntista è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione. In tal caso, la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Correntista.

Le disposizioni del contratto di conto corrente, relative alla compensazione e al pagamento degli assegni (vedi sotto), si applicano anche nel caso di recesso dall’apertura di credito.

Modifica alle condizioni contrattuali ed economiche.

La Banca, ove ricorra giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicate al rapporto. Tali modifiche saranno rese note al Cliente mediante apposita comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

In caso di variazione sfavorevole, il Cliente ha diritto, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, di recedere dal rapporto senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Compensazione e pagamento degli assegni

Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla compensazione stessa, nei limiti in cui, per effetto della intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista.

Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, essa non è tenuta a pagare, nei limiti in cui sia venuta meno la provvista, gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del cliente della comunicazione dell'intervenuta compensazione.

Nei casi sopra previsti, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all'intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito relativamente ai quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest'ultima abbia fatto venire meno la disponibilità.

Le disposizioni sopra previste si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

Legge applicabile e Foro competente

I rapporti tra la Banca e la Clientela sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca, la competenza territoriale spetterà in via elettiva ed alternativa, ma non esclusiva, oltre che all'Autorità Giudiziaria designata dagli articoli 18 e 19 del codice di procedura civile, anche all'Autorità Giudiziaria del luogo in cui si trova la sede legale della Banca ovvero una qualsiasi Dipendenza della Banca.

Qualora il Cliente rivesta la qualifica di consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta), il Foro competente risulta essere quello stabilito dalle vigenti disposizioni del codice di procedura civile e dalle altre disposizioni di legge in vigore.

Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

Per qualunque doglianza derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della medesima. L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricezione delle stesse. Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Reclami, per le controversie relative ad operazioni o servizi posti in essere dalla data del 1 gennaio 2006, il Cliente potrà adire l'Ombudsman Giurì Bancario, presso il Conciliatore BancarioFinanziario, con sede in Via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma, al fine di dirimere l'eventuale controversia con la Banca il cui valore non superi i 50.000 euro. Qualora la controversia riguardi servizi od operazioni poste in essere antecedentemente alla data del 1 gennaio 2006 e che non siano relative a bonifici transfrontalieri, il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman Giurì bancario a condizione che il valore di detta controversia non superi Euro 10.000 ed unicamente nel caso in cui egli rivesta la qualità di consumatore, ovvero sia una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Le decisioni dell'Ombudsman Giurì bancario sono vincolanti soltanto per la Banca e lasciano il Cliente libero di investire della controversia l'Autorità Giudiziaria, un organismo conciliativo ovvero, se previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

SEZ. V LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Saldo contabile

Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi gli importi non ancora giunti a maturazione.

Saldo disponibile

E' il saldo che si ottiene elencando le operazioni in ordine di data di disponibilità (data in cui la banca conosce l'esito).

Saldo "liquido"

Per saldo liquido si intende il saldo determinato dalla differenza tra le operazioni a debito e quelle a credito, ordinate in base alla valuta e per le quali quest'ultima è anteriore o coincidente con la data di determinazione del saldo stesso

Spese di istruttoria

Esame di concedibilità e/o di revisione di un fido.

Tasso debitore

Tasso annuo con capitalizzazione di norma trimestrale. Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni.